



Comune di Foggia



REGOLAMENTO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

(Delib. C.C. del 10.02.2022 n. 8)

art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le forme del servizio pubblico di sosta a pagamento, senza custodia del veicolo, negli stalli collocati lungo le strade comunali nel rispetto del Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285 del 1992 e ss.mm.ii., del regolamento attuativo e delle altre norme di legge vigenti in materia.

art. 2

Pagamento della sosta

1. Le aree riservate alla sosta a pagamento sono evidenziate con apposita segnaletica verticale e delimitate da strisce blu orizzontali.
2. La sosta delle autovetture in tali aree riservate è soggetta al pagamento di una tariffa o di un abbonamento ordinario o agevolato, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal presente regolamento.
3. Il pagamento della tariffa è previsto per tutti gli autoveicoli e per i veicoli con almeno tre ruote.
4. I veicoli che eccedono la misura prevista di un stallo di parcheggio sono soggetti al pagamento della tariffa in proporzione al numero di stalli occupati.
5. I veicoli a due ruote sono obbligati a sostare nelle aree all'uopo destinate dal Comune e non possono sostare negli stalli a pagamento destinati agli autoveicoli.
6. Le tariffe della sosta sono determinate con delibera della Giunta Comunale.

art. 3

Modalità di pagamento

1. Per il pagamento della sosta è possibile utilizzare gli abbonamenti annuali, trimestrali, mensili, settimanali, giornalieri, i tagliandi di parcheggio prepagati (cosiddetti "gratta e sosta") e quelli emessi dai parcometri automatici dislocati nelle varie zone di sosta a pagamento nonché, quando attivate, mediante ulteriori modalità tecnologiche di pagamento (sms, autoparcometri, app internet, ecc).
2. Per l'emissione dell'abbonamento annuale, trimestrale, mensile o settimanale rilasciato in regime di esenzione o agevolazione, è necessario produrre all'ufficio preposto apposite istanza che dimostri il possesso dei titoli che danno luogo all'esenzione e contenga gli estremi del veicolo per il quale viene richiesta l'emissione e corrispondere la tariffa prevista.
3. Il tagliando di abbonamento, in originale, deve essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto dell'automobile, ovvero fissato all'interno del parabrezza.
4. L'esposizione di fotocopie di abbonamenti equivale a mancata esposizione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste.
5. È consentita l'emissione di abbonamenti a tariffa agevolata nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

art. 4

Esenzioni dal pagamento

1. Sono esentati dal pagamento della sosta:
 - a) i veicoli appartenenti a Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, quando la sosta dipende da cause di servizio;
 - b) i veicoli di soccorso (ambulanze, auto mediche, etc.) e di emergenza quando la sosta

dipende da cause di servizio;

- c) Un veicolo per ogni nucleo familiare residente in aree soggetta a sosta tariffata, limitatamente alla zona residenti di pertinenza così come identificata dal piano della sosta, senza diritto a stallo riservato, previo rilascio e conferma annuale del relativo permesso su speciale talloncino plastificato il cui costo è determinato dalla Giunta Comunale. Ai fini dell'esenzione, ai residenti sono assimilati i cittadini domiciliati nelle zone con sosta a pagamento, a condizione che possano esibire un titolo di proprietà dell'appartamento o contratto d'affitto o di comodato d'uso registrati, e le fatture di due utenze domestiche (luce, gas) per le quali abbiano stipulato direttamente il contratto con gli enti erogatori dei servizi;
 - d) i veicoli di proprietà di soggetti erogatori di servizi (Enel, Telecom, Gas, Acquedotto, etc.) quando la sosta dipende da cause di servizio;
 - e) i veicoli comunali per ragioni di servizio;
 - f) i veicoli dei medici convenzionati con la ASL in visita domiciliare muniti di apposito contrassegno esposto;
 - g) i veicoli del Servizio assistenza domiciliare della ASL;
 - h) i veicoli di enti pubblici che svolgono attività ispettive o funzioni di polizia giudiziaria;
 - i) i veicoli di portata inferiore a 3,5 tonnellate che effettuano il carico e scarico merci, nelle fasce orarie per le quali ciò sia consentito dall'ordinanza in vigore, per conto di esercizi commerciali situati lungo le vie in cui sono istituite "zone blu" per un tempo massimo di 30 minuti per tale attività;
 - l) i veicoli a propulsione totalmente elettrica;
 - m) i veicoli dei soggetti che, per motivi particolari ed eccezionali, sono esentati di volta in volta con speciale autorizzazione del Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico;
 - n) i veicoli con a bordo persone invalide, con relativo contrassegno esposto nonché delle alle categorie previste dall'art. 116, comma 4, del Nuovo Codice della Strada (DLgs 285/1992) e dall'art. 381, comma 5, del relativo Regolamento di attuazione (DPR 495/1992 come modificato dalla legge 114/2014);
2. La Giunta Comunale detta disposizioni attuative e di dettagli della norma di cui al precedente comma.

art. 5

Modalità di utilizzo degli stalli per i veicoli con a bordo persone invalide

1. Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale e perciò può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona disabile. In ogni caso deve essere usato solo ed esclusivamente se l'intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

art. 6

Orari della sosta

1. La sosta a pagamento è attiva dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00 dei giorni Feriali ovvero dalle 8:30 alle ore 20:00 secondo le zone a diversa tariffazione definite dalla Giunta Comunale in sede di adeguamento tariffario.
2. Con apposite ordinanze dirigenziali, previa delibera della Giunta Comunale, la fascia oraria può essere ampliata fino alle ore 24:00 in particolari strade o piazze della città.
3. La sosta è gratuita negli orari non compresi nelle fasce orarie previste per la tariffazione e nelle giornate domenicali e festive, ivi compresa la festa del Santo Patrono, fatte salve eventuali eccezioni disposte con ordinanza del Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, previa delibera della Giunta Comunale, in determinate zone della città per particolari ragioni.
4. Il servizio di sosta a pagamento può essere sospeso in caso di assoluta necessità per lavori, o per casi di forza maggiore, o per emergenze sanitarie o per manifestazioni promosse dall'Ente.

art. 7

Occupazione di stalli per motivi diversi dalla sosta

1. In caso di occupazione prolungata delle aree per motivi diversi dalla sosta quali traslochi, cantieri, lavori stradali, ecc., il soggetto interessato è tenuto a chiedere la relativa autorizzazione preventiva al soggetto gestore del servizio (salve le altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio ed, in mancanza di esigenze istituzionali, oneroso.
2. In caso di occupazione degli stalli per motivi diversi dalla sosta di autoveicoli, è dovuto dal richiedente il pagamento anticipato al soggetto gestore del servizio della tariffa della sosta relativa al periodo di occupazione secondo le tariffe vigenti, fatto salvo il caso di manifestazioni istituzionali promosse dall'Ente.
3. Non è in alcun caso ammessa l'occupazione di stalli per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

art. 8

Piano della sosta e tariffe

1. La delimitazione cartografica delle aree destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli all'interno delle zone già classificate dal Consiglio Comunale come zone a particolare rilevanza urbanistica, costituisce "Piano della Sosta", di competenza della Giunta Comunale in conformità delle disposizioni normative vigenti.
2. La revisione delle tariffe, la disciplina delle agevolazioni e dei permessi, l'individuazione delle zone urbane ad alta densità di traffico, nonché tutte le misure organizzative ed attuative delle norme del presente regolamento che non comportino la variazione del "Piano della Sosta" così come individuate al precedente punto n.1 e sono parimenti di competenza della Giunta Comunale in conformità alle disposizioni normative vigenti.

art. 9

Ausiliari del traffico

1. Gli ausiliari del traffico dipendenti dal gestore della sosta a pagamento esercitano le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata di cui all'art. 12-bis del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con relativo potere di contestazione delle infrazioni in conformità del medesimo limitatamente alle aree soggette a tariffazione oggetto di affidamento, nonché nelle aree immediatamente limitrofe alle stesse solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
2. Le medesime funzioni sono conferite secondo le previsioni di cui al medesimo articolo 12-bis del Codice della Strada. Le fasi dell'attività sanzionatoria successive all'emissione del preavviso di contestazione o alla contestazione dell'infrazione con emissione del relativo verbale sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso il Comando di Polizia Locale a cui compete altresì l'attività istruttoria finalizzata all'emissione del decreto sindacale di conferimento delle funzioni e di verifica dell'operato degli ausiliari.
3. Fino al completamento dell'attività di formazione, riqualificazione, conferma dell'idoneità e conferimento delle funzioni secondo le disposizioni di cui all'art. 12-bis del Codice della Strada, gli ausiliari del traffico dipendenti dal gestore della sosta individuato dal Comune di Foggia, esercitano le funzioni conferite con decreto sindacale ai sensi della disciplina previgente all'entrata in vigore del già citato art.12-bis.

art. 10

Tariffa evasa

1. La validità del titolo di pagamento, qualora effettuato per un minimo di un'ora, è da considerarsi estesa di ulteriori 15 minuti senza la necessità di integrare la relativa tariffa

e pertanto entro tali limiti la fattispecie non configura una evasione di tariffa.

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, tale protrazione costituisce violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art. 7, comma 15, del codice della strada e, pertanto, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario. La presente disposizione si applica anche alle modalità di pagamento effettuate mediante l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati (sms, autoparcometri, APP internet, ecc.).

In riferimento alla tariffa evasa, al fine di garantire una migliore gestione dei parcometri e dei parcheggi, il soggetto gestore si dota di software o applicazioni che permettano una telegestione economico-funzionale dei predetti assets e che unitamente all'attività degli ausiliari e degli operatori del traffico consentano un migliore controllo dei pagamenti e

3. degli incassi oltre che delle strutture e delle apparecchiature.

art.11

Danni

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno delle aree di sosta regolamentata, il diritto al risarcimento del danno è esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente e del soggetto gestore del servizio che in nessun caso rispondono di lesioni personali, dei danni materiali all'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto, né per incendio o furto della stessa.

art. 12

Abrogazione e rinvii

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono da disapplicare senza alcuna formalità qualora risultassero contrastanti con sopravvenute norme di legge.

art. 13

Norma transitoria

1. Fino alla approvazione del nuovo "Piano della Sosta" e dei provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla deliberazione consiliare n. 43 del 2011 come modificata dalla deliberazione n. 5 del 2013 e dalle deliberazioni n. 94, n. 120 e n. 123 del 2016, per quanto compatibili con quelle del presente regolamento e delle norme di rango superiore sopravvenute.

art. 14

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine .

2. Il presente regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Foggia.